

Causa C-349/96

**Card Protection Plan Ltd (CPP)**  
**contro**  
**Commissioners of Customs & Excise**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla House of Lords)

«Sesta direttiva IVA — Insieme di prestazioni di servizi —  
Prestazione di servizio unica — Nozione — Esenzioni —  
Operazioni di assicurazione — Attività di assistenza —  
Prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari di assicurazione —  
Limitazione dell'esenzione delle operazioni di assicurazione  
a quelle effettuate da assicuratori autorizzati»

Conclusioni dell'avvocato generale N. Fennelly, presentate l'11 giugno 1998 ..... I - 976  
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 febbraio 1999 ..... I - 999

Massime della sentenza

1. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concessione di una copertura assicurativa, comprendente attività di assistenza, da parte di un soggetto passivo che non è egli stesso l'assicuratore — Inclusione*  
*[Direttive del Consiglio 73/239/CEE, allegato, e 77/388//CEE, art. 13, parte B, lett. a)]*

2. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che deve essere considerata come prestazione unica o come prestazioni distinte — Criteri — Caso di specie rientrante nella valutazione del giudice nazionale*

*(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, n. 1)*

3. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Portata — Limitazione alle sole operazioni considerate lecite in base al diritto nazionale — Inammissibilità*

*[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. a)]*

1. L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388, relativo all'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che non abbia la qualità di assicuratore il quale, nell'ambito di un'assicurazione collettiva di cui è il titolare, procura ai suoi clienti, che sono gli assicurati, una copertura assicurativa avvalendosi di un assicuratore che si assume l'onere del rischio coperto, effettua un'operazione di assicurazione ai sensi di detta disposizione. Il termine «assicurazione» menzionato in tale disposizione comprende anche le categorie di attività di assistenza enunciate nell'allegato della prima direttiva 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

2. Per decidere, ai fini dell'IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto

della duplice circostanza che, da un lato, dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

A questo proposito, si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev'essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un'importanza decisiva.

Per quanto riguarda un sistema diretto a garantire ai titolari di carte di credito una protezione contro il danno economico e i disagi derivanti dalla perdita delle loro carte e che prevede, fra l'altro, una prestazione di assicurazione e una prestazione di registrazione di detta carta, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei precedenti elementi d'interpretazione, se siffatte operazioni debbano essere considerate nel senso che esse comportano due prestazioni indipendenti, oppure se una di dette due prestazioni sia la prestazione principale alla quale l'altra è accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.

3. L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388, relativa all'esenzione dell'im-

posta sul valore aggiunto delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può limitare la portata di detta esenzione alle sole prestazioni effettuate dagli assicuratori autorizzati dal diritto nazionale a svolgere l'attività di assicuratore.

Dal momento che, infatti, la detta disposizione, conformemente al principio della neutralità fiscale, non comporta alcuna distinzione fra le operazioni lecite e quelle che siano considerate illecite in base al diritto nazionale, queste due categorie di operazioni devono essere trattate in modo identico.